ISTITUTO COMPRENSIVO
G. CARDUCCI
Riesi (CL)

09 Ottobre 2024

Circ. n. 34 - Comunicazione monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico 2024 - 25.

Si comunica alle SS. LL. che, come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 – "Validità' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado", e dalle Circolari MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011 – "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009" e n. 22190 del 29.10.2019 – "Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale", il monte ore annuale relativamente all'anno scolastico 2024-2025 è pari a **1030 ore.** Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli esami conclusivi del I ciclo l'alunno sarà tenuto a frequentare non meno di 773 ore di lezione, pari a tre quarti del monte ore annuale, ovvero non assentarsi per più di 257 ore. Le deroghe, che vengono di seguito descritte, stabilite dal Collegio dei docenti, in seduta plenaria del 2 settembre 2024, recepiscono quanto stabilito nelle citate circolari ministeriali: assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (art. 14 c. 7 DPR 122/09); gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale. I Docenti Coordinatori avranno cura di monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico. Si ricorda altresì alle Famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'Alunno. Non è superfluo, infine, ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate. SI PRECISA CHE NON SONO AMMESSI E NON VERRANNO CONSIDERATI CERTIFICATI MEDICI CUMULATIVI AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO O COMUNQUE PERVENUTI IN RITARDO E OLTRE I TERMINI PREVISTI (rientro a scuola).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA FILIPPINA ROMANO